



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 39 del 2014

Oggetto: ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
Verbale di contestazione CC. NAS di Ragusa n.° 2010/410 del 07 agosto 2010

Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92

VISTO il verbale di contestazione n.° 410 del 07 agosto 2010, ore 12,30, redatto dal Comando Carabinieri per la tutela della Salute NAS di Ragusa, relativo all'ispezione amministrativa effettuata nel periodo tra il **20 maggio ed il 24 giugno 2010**, dal Mar. Ca. STURIALE Antonio, unitamente al Luogotenente FARACI Giuseppe e al M.Ilo Capo ARMATORE Vincenzo, (tutti appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa), collaborati da personale del Dipartimento veterinario - Distretto di Modica, presso l'allevamento bovino dell'Azienda Agricola "Busita", Cod. Az. IT 006 RG 235, sita in Modica, C.da Busita, via Nazionale Modica-Ispica, di cui è allevatore e titolare la Sig.ra PETRILIGGIERI Giovanna, nata a Modica(RG) il 09.12.1962 ed ivi residente in via Nazionale Modica-Ispica n.° 159, per la violazione di cui all'art. 4 del Regolamento CE n° 1760/2000, con la seguente motivazione: " *per avere, nella predetta qualità, omesso di comunicare all'autorità competente, entro 7 giorni dall'evento, tutti i movimenti di animali della specie bovina, relativamente al carico e allo scarico dall'azienda di n.° 39 capi...*", sanzionata dall'art. 3, comma 8, del D.L.vo n.° 58/2004 con una pena pecuniaria da €. 100,00 a €. 600,00 per ogni capo per un ammontare complessivo della sanzione applicata in misura ridotta del doppio del minimo in €. 7.800,00.

ACCERTATO che il verbale anzidetto è stato regolarmente notificato in data 13.08.2010 a mani della Sig.ra Petriliggieri Giovanna nella sua qualità sopra indicata e quale trasgressore.

VISTO l'art. 3 del D.Lgs. 58/2004, comma 8, che così recita: "Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di comunicare all'autorità competente entro sette giorni tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, secondo le modalità indicate nell'articolo 7, comma 18, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e dell'articolo 7, commi 10 e 11, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo".

VISTO il rapporto ex art. 17 della L. n.° 689/81 del Comando del NAS di Ragusa, Prot. n.° 4709/3 - 36 - P, a firma del Comandante, Luogotenente Salvatore Massa, che così conclude: " Considerato che tutte le predette violazioni erano attinenti l'identificazione degli animali, ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo n.° 58/2004, l'allevatore è stato avvisato che, essendo il primo controllo in azienda, avrebbe potuto ottenere l'estinzione delle relative sanzioni qualora entro 15 giorni avesse sanato le mancanze riscontrate.



... come accertato nei successivi numerosi controlli, la Petriliggieri Giovanna, entro i termini prescritti, ha sanato le
mananze sopra indicate.
Premesso quanto sopra si ritengono estinte le sanzioni riportate nei verbali in parola".

RITENUTO di poter condividere le conclusioni come sopra espresse dal NAS di Ragusa.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 3 del D.Lgs. 29 gennaio 2004, n.°58;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss. del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n. 1453 del 09 luglio 2013 dell'ASP;

ORDINA

per le motivazioni esposte, l'ARCHIVIAZIONE del verbale di contestazione CC. NAS di Ragusa n.° 2010/410 del 07 agosto 2010.

Della presente ordinanza si dà comunicazione all'Ente Accertatore nonché al soggetto interessato.

La stessa viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per giorni trenta dalla data di emissione.

30 GIU. 2014

Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.L.vo 502/92
Dott. Vito Amato